

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per i problemi economici e monetari

19.4.2007

PE 388.435v01-00

EMENDAMENTI 8-49

Progetto di parere di Harald Ettl

(PE 386.361v01-00)

Proposta di direttiva del Consiglio relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione

Proposta di direttiva (COM(2006)0787 – C6-0053/2007 – 2006/0276(CNS))

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Christian Ehler

Emendamento 8
Considerando 3

(3) Nel dicembre 2005 il Consiglio "Giustizia e affari interni" (GAI) ha invitato la Commissione a presentare una proposta sul programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche (European Programme for Critical Infrastructure Protection, EPCIP), stabilendo che dovrebbe basarsi su un approccio multirischio che dia la priorità alle lotta contro le minacce terroristiche. Nell'ambito di tale approccio, il processo di protezione delle infrastrutture critiche deve tenere conto delle minacce di origine umana e tecnologica e delle catastrofi naturali, ma deve dare la priorità alla minaccia terroristica. Se il livello delle misure di protezione contro una minaccia

(3) Nel dicembre 2005 il Consiglio "Giustizia e affari interni" (GAI) ha invitato la Commissione a presentare una proposta sul programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche (European Programme for Critical Infrastructure Protection, EPCIP), stabilendo che dovrebbe basarsi su un approccio multirischio che dia la priorità alle lotta contro le minacce terroristiche. Nell'ambito di tale approccio, il processo di protezione delle infrastrutture critiche deve tenere conto delle minacce di origine umana e tecnologica e delle catastrofi naturali, ***nonché delle minacce strutturali***, ma deve dare la priorità alla minaccia terroristica Se il livello delle

AM\663141IT.doc

PE 388.435v01-00

particolarmente alta è ritenuto adeguato in un dato settore di infrastrutture critiche, è opportuno che le parti interessate si concentrino su altre minacce rispetto alle quali sono ancora vulnerabili.

misure di protezione contro una minaccia particolarmente alta è ritenuto adeguato in un dato settore di infrastrutture critiche, è opportuno che le parti interessate si concentrino su altre minacce rispetto alle quali sono ancora vulnerabili.

Or. de

Motivazione

Opportuna integrazione.

Emendamento presentato da Christian Ehler

Emendamento 9
Considerando 4

(4) La responsabilità principale della protezione delle infrastrutture critiche è **attualmente** degli Stati membri e dei proprietari/operatori delle infrastrutture stesse. Tale situazione deve restare immutata.

(4) La responsabilità principale della protezione delle infrastrutture critiche è degli Stati membri e dei proprietari/operatori delle infrastrutture stesse. Tale situazione deve restare immutata **anche in futuro**.

Or. de

Motivazione

Chiarire il principio della competenza nazionale.

Emendamento presentato da Christian Ehler

Emendamento 10
Considerando 5

(5) Vi sono nella Comunità infrastrutture critiche la cui distruzione o perturbazione avrebbe conseguenze su **due** o più Stati membri, o su **uno Stato membro diverso** da quello in cui l'infrastruttura critica è situata. Ciò può includere effetti intersettoriali transfrontalieri derivanti da interdipendenze fra infrastrutture interconnesse. Occorre che tali infrastrutture critiche europee siano

Vi sono nella Comunità infrastrutture critiche la cui distruzione o perturbazione avrebbe conseguenze su **tre** o più Stati membri, o su **due altri Stati membri, diversi** da quello in cui l'infrastruttura critica è situata. Ciò può includere effetti intersettoriali transfrontalieri derivanti da interdipendenze fra infrastrutture interconnesse. Occorre che tali infrastrutture

individuare e designare come tali tramite una procedura comune, e che la necessità di migliorarne la protezione sia valutata nell'ambito di un quadro comune. I regimi bilaterali di cooperazione fra Stati membri nel settore della protezione delle infrastrutture critiche costituiscono un modo consolidato ed efficace di tutelare le infrastrutture critiche transfrontaliere. L'EPCIP dovrebbe basarsi su tali forme di cooperazione.

critiche europee siano individuate e designate come tali tramite una procedura comune, e che la necessità di migliorarne la protezione sia valutata nell'ambito di un quadro comune. I regimi bilaterali di cooperazione fra Stati membri nel settore della protezione delle infrastrutture critiche costituiscono un modo consolidato ed efficace di tutelare le infrastrutture critiche transfrontaliere. L'EPCIP dovrebbe basarsi su tali forme di cooperazione.

Or. de

Motivazione

Principio di sussidiarietà.

Emendamento presentato da Pervenche Berès

Emendamento 11
Considerando 6 bis (nuovo)

(6 bis) Le infrastrutture critiche devono essere progettate in modo da ridurre al massimo le localizzazioni e i collegamenti non necessari con paesi extra-UE. La localizzazione di elementi delle infrastrutture critiche al fuori dell'UE accresce il rischio di attacchi terroristici (con effetti diffusivi sull'intera infrastruttura), di accesso da parte dei terroristi a dati detenuti al di fuori dell'UE e di non conformità con la legislazione UE, con conseguente vulnerabilità dell'intera infrastruttura.

Or. en

Motivazione

Il recente caso SWIFT mostra che occorre proteggere i dati critici contro gli usi illegali ad opera di autorità di Stati o soggetti privati esteri.

Emendamento presentato da Christian Ehler

Emendamento 12

Considerando 10

(1) Per facilitare i miglioramenti nella protezione delle infrastrutture critiche europee, è necessario elaborare metodologie comuni di individuazione e classificazione **dei punti deboli**, delle minacce **e** dei rischi relativi agli elementi d'infrastruttura.

(10) Per facilitare i miglioramenti nella protezione delle infrastrutture critiche europee, è necessario elaborare metodologie comuni di individuazione e classificazione, delle minacce, dei rischi **e delle debolezze strutturali**, relativi agli elementi d'infrastruttura.

Or. de

Motivazione

Opportuna precisazione.

Emendamento presentato da Christian Ehler

Emendamento 13

Considerando 14

(14) Occorre che lo scambio di informazioni sulle infrastrutture critiche avvenga in un contesto di fiducia e sicurezza. Le imprese e le organizzazioni devono avere fiducia nel fatto che i loro dati sensibili saranno sufficientemente protetti. **Per incoraggiare lo scambio di informazioni, è opportuno che le imprese siano sensibilizzate sul fatto che i benefici derivanti dal fornire dati sulle infrastrutture critiche sono superiori ai costi per le imprese e la società in generale. Occorre pertanto incoraggiare lo scambio di informazioni relative alla protezione delle infrastrutture critiche.**

(14) Occorre che lo scambio di informazioni sulle infrastrutture critiche avvenga in un contesto di fiducia e sicurezza. Le imprese e le organizzazioni devono avere fiducia nel fatto che i loro dati sensibili saranno sufficientemente protetti.

Or. de

Motivazione

Rispetto del principio di sussidiarietà.

Emendamento presentato da Christian Ehler

Emendamento 14

Considerando 15

(15) La presente direttiva completa le misure settoriali esistenti a livello comunitario e a livello degli Stati membri. Qualora vi siano già dei meccanismi comunitari, essi devono continuare ad essere utilizzati per garantire l'attuazione globale della presente direttiva.

(15) La presente direttiva completa le misure settoriali esistenti a livello comunitario e a livello degli Stati membri. Qualora vi siano già dei meccanismi comunitari, essi devono continuare ad essere utilizzati per garantire l'attuazione globale della presente direttiva, **senza aggravio di costi dovuto a inutile proliferazione normativa ai fini di una di maggiore sicurezza.**

Or. de

Motivazione

Evitare appesantimenti burocratici inutili, che non aiutano ad accrescere la sicurezza.

Emendamento presentato da Christian Ehler

Emendamento 15

Considerando 15 bis (nuovo)

(15 bis) La presente direttiva non tratta dell'importanza particolare della "dimensione esterna" di infrastrutture critiche, come quella del settore finanziario o del settore dell'energia.

Or. de

Motivazione

Si tratta di chiarire l'importanza delle infrastrutture critiche al di fuori dell'Unione europea per gli effetti dirompenti che possono produrre, soprattutto nei settori delle finanze e dell'energia. Di qui la necessità di agire per rafforzare il grado di sicurezza.

Emendamento presentato da Sophia in 't Veld

Emendamento 16
Articolo 2, lettera b)

b) “infrastruttura critica europea”:
infrastruttura critica la cui perturbazione o
distruzione avrebbe conseguenze
significative su *due* o più Stati membri, o su
***uno Stato membro se l'infrastruttura critica
è ubicata in un altro Stato membro.*** Sono
compresi gli effetti derivanti da dipendenze
intersettoriali in relazione ad altri tipi di
infrastrutture;

b) “infrastruttura critica europea”:
infrastruttura critica la cui perturbazione o
distruzione avrebbe conseguenze
significative su *tre* o più Stati membri, o su
***almeno due altri Stati membri, diversi da
quello in cui l'infrastruttura critica è
situata.*** Sono compresi gli effetti derivanti
da dipendenze intersettoriali in relazione ad
altri tipi di infrastrutture;

Or. en

Emendamento presentato da Christian Ehler

Emendamento 17
Articolo 2, lettera b)

b) “infrastruttura critica europea”:
infrastruttura critica la cui perturbazione o
distruzione avrebbe conseguenze
significative su *due* o più Stati membri, o su
***uno Stato membro se l'infrastruttura critica
è ubicata in un altro Stato membro.*** Sono
compresi gli effetti derivanti da dipendenze
intersettoriali in relazione ad altri tipi di
infrastrutture;

b) “infrastruttura critica europea”:
infrastruttura critica la cui perturbazione o
distruzione avrebbe conseguenze
significative su *tre* o più Stati membri, o su
***almeno due altri Stati membri, diversi da
quello in cui l'infrastruttura critica è
situata.*** Sono compresi gli effetti derivanti
da dipendenze intersettoriali in relazione ad
altri tipi di infrastrutture;

Or. de

Motivazione

Rispetto del principio di sussidiarietà.

Emendamento presentato da Christian Ehler

Emendamento 18
Articolo 2, lettera c), punto primo

conseguenze per i cittadini (***numero di
persone colpite***)

conseguenze per i cittadini

Or. de

Motivazione

Opportuna precisazione.

Emendamento presentato da Christian Ehler

Emendamento 19
Articolo 2, lettera c), punto secondo

conseguenze **economiche** (entità delle perdite economiche e/o del deterioramento di prodotti o servizi)

conseguenze **sul Mercato interno** (entità delle perdite economiche e/o del deterioramento di prodotti o servizi)

Or. de

Motivazione

Opportuna precisazione.

Emendamento presentato da Christian Ehler

Emendamento 20
Articolo 2, lettera d)

d) “**punto vulnerabile**”: caratteristica o elemento della progettazione, della realizzazione o del funzionamento di un'infrastruttura critica che la espone a una minaccia di perturbazione o distruzione. Sino comprese le dipendenze in relazione ad altri tipi di infrastrutture;

d) “**debolezza strutturale**”: caratteristica o elemento della progettazione, della realizzazione o del funzionamento di un'infrastruttura critica che la espone a una minaccia di perturbazione o distruzione. Sino comprese le dipendenze in relazione ad altri tipi di infrastrutture;

Or. de

Motivazione

Opportuna precisazione.

Emendamento presentato da Sophia in 't Veld

Emendamento 21
Articolo 3, paragrafo 1, primo comma

1. I criteri intersettoriali e settoriali da applicarsi per individuare le infrastrutture critiche europee sono adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 3. Possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

1. I criteri intersettoriali e settoriali da applicarsi per individuare le infrastrutture critiche europee sono ***sviluppati sulla base degli attuali criteri di protezione ed*** adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 3. Possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento presentato da Christian Ehler

Emendamento 22

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma

I criteri intersettoriali che si applicano orizzontalmente a tutti i settori delle infrastrutture critiche sono definiti tenendo conto della gravità delle conseguenze della perturbazione o distruzione di una determinata infrastruttura. Essi sono adottati entro [***un anno*** dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

I criteri intersettoriali che si applicano orizzontalmente a tutti i settori delle infrastrutture critiche sono definiti tenendo conto della gravità delle conseguenze della perturbazione o distruzione di una determinata infrastruttura. Essi sono adottati entro [***sei mesi*** dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

Or. de

Motivazione

Abbreviamento dell'iter.

Emendamento presentato da Sophia in 't Veld

Emendamento 23

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma

I criteri intersettoriali che si applicano orizzontalmente a tutti i settori delle infrastrutture critiche sono definiti tenendo conto della gravità delle conseguenze della perturbazione o distruzione di una determinata infrastruttura. Essi sono adottati entro [***un anno*** dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

I criteri intersettoriali che si applicano orizzontalmente a tutti i settori delle infrastrutture critiche ***europee*** sono definiti tenendo conto della gravità delle conseguenze della perturbazione o distruzione di una determinata infrastruttura. Essi sono adottati entro [***un anno*** dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

Emendamento presentato da Sophia in 't Veld

Emendamento 24

Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma

I criteri settoriali per i settori prioritari sono **definiti** tenendo conto delle caratteristiche dei singoli settori d'infrastrutture critiche e coinvolgendo **all'occorrenza** le parti interessate. Essi sono adottati, per ogni settore prioritario, entro un anno dalla designazione come settore prioritario.

I criteri settoriali per i settori prioritari sono **sviluppati sulla base delle misure settoriali di protezione attualmente esistenti** tenendo conto delle caratteristiche dei singoli settori d'infrastrutture critiche e coinvolgendo **tutte** le parti interessate, **giacché i settori sono caratterizzati da esperienza, competenza e requisiti particolari in materia di protezione delle loro infrastrutture critiche**. Essi sono adottati, per ogni settore prioritario, entro un anno dalla designazione come settore prioritario.

Emendamento presentato da Sophia in 't Veld

Emendamento 25

Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma bis (nuovo)

Qualora già esistano meccanismi comunitari, questi continuano ad essere utilizzati. E' necessario evitare ad ogni costo le duplicazioni o le contraddizioni tra i vari atti o disposizioni.

Emendamento presentato da Sophia in 't Veld

Emendamento 26

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma

2. I settori prioritari da prendere in considerazione ai fini dell'elaborazione dei criteri previsti al paragrafo 1 sono

2. I settori prioritari da prendere in considerazione ai fini dell'elaborazione dei criteri previsti al paragrafo 1 sono

determinati annualmente *dalla Commissione* fra quelli elencati nell'allegato I.

determinati annualmente *secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 3* fra quelli elencati nell'allegato I.

Or. en

Emendamento presentato da Sophia in 't Veld

Emendamento 27

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma

3. Ciascuno Stato membro individua le infrastrutture critiche ubicate sul suo territorio così come le infrastrutture critiche al di fuori del suo territorio che possono avere conseguenze su di esso, e che soddisfano i criteri adottati conformemente ai paragrafi 1 e 2.

3. Ciascuno Stato membro individua le *possibili* infrastrutture critiche *europee* ubicate sul suo territorio così come le *possibili* infrastrutture critiche *europee* al di fuori del suo territorio che possono avere conseguenze su di esso, e che soddisfano i criteri adottati conformemente ai paragrafi 1 e 2.

Or. en

Emendamento presentato da Christian Ehler

Emendamento 28

Articolo 3, paragrafo 3, primo comma

3. Ciascuno Stato membro individua le infrastrutture critiche ubicate sul suo territorio così come le infrastrutture critiche al di fuori *del suo territorio* che possono avere conseguenze *su di esso*, e che soddisfano i criteri adottati conformemente ai paragrafi 1 e 2.

Ciascuno Stato membro individua le infrastrutture critiche ubicate sul suo territorio così come le infrastrutture critiche al di fuori *di esso* che possono avere conseguenze *sul suo territorio*, e che soddisfano i criteri adottati conformemente ai paragrafi 1 e 2.

Or. de

Motivazione

Opportuna precisazione.

Emendamento presentato da Sophia in 't Veld

Emendamento 29

Articolo 3, paragrafo 3, secondo comma

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione le infrastrutture critiche così individuate entro un anno dall'adozione dei criteri applicabili e successivamente in modo continuativo.

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione le **possibili** infrastrutture critiche **europee** così individuate entro un anno dall'adozione dei criteri applicabili e successivamente in modo continuativo.

Or. en

Emendamento presentato da Pervenche Berès

Emendamento 30

Articolo 4, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Le infrastrutture critiche sono progettate in modo da ridurre al massimo le localizzazioni e i collegamenti non necessari con paesi extra-UE.

Or. en

Motivazione

Il recente caso SWIFT mostra che occorre proteggere i dati critici contro gli usi illegali ad opera di autorità di Stati o soggetti privati esteri.

Emendamento presentato da Pervenche Berès

Emendamento 31

Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Il trattamento dei dati personali effettuato, direttamente o tramite intermediari, dalle infrastrutture critiche europee per esigenze connesse alla loro attività, è eseguito a norma delle disposizioni della direttiva 95/46/CE e dei principi applicabili in materia di protezione dei dati. Il trattamento dei dati è eseguito sul territorio europeo. Per motivi di sicurezza è vietata ogni replicazione

(mirroring) dei dati realizzata al di fuori del territorio dell'UE.

Or. en

Motivazione

Il recente caso SWIFT mostra che occorre proteggere i dati critici contro gli usi illegali ad opera di autorità di Stati o soggetti privati esteri.

Emendamento presentato da Sophia in 't Veld

Emendamento 32

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma

2. L'elenco delle infrastrutture critiche designate come infrastrutture critiche europee è adottato ***conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 3.***

2. L'elenco delle infrastrutture critiche designate come infrastrutture critiche europee è adottato ***dagli Stati membri.***

Or. en

Emendamento presentato da Sophia in 't Veld

Emendamento 33

Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)

In conformità della procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 3, viene adottato un elenco delle esistenti misure di protezione applicabili ai settori di cui all'allegato I. L'osservanza di una o più misure di protezione presenti in tale elenco soddisfa l'obbligo di stabilire e aggiornare un piano di sicurezza per gli operatori.

Or. en

Emendamento presentato da Sophia in 't Veld

Emendamento 34

Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma

Agendo ai sensi della procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, la Commissione può decidere che la conformità con le misure applicabili ai settori specifici di cui all'allegato I equivale all'osservanza dell'obbligo di stabilire e aggiornare un piano di sicurezza per gli operatori.

soppresso

Or. en

(cfr. Em. all'articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo))

Emendamento presentato da Sophia in 't Veld

Emendamento 35
Articolo 5, paragrafo 3, primo comma

3. Il proprietario/operatore di un'infrastruttura critica europea sottopone il piano di sicurezza per gli operatori ***all'autorità nazionale*** competente entro un anno dalla designazione dell'infrastruttura critica come infrastruttura critica europea.

3. Il proprietario/operatore di un'infrastruttura critica europea sottopone il piano di sicurezza per gli operatori ***al*** competente ***punto di contatto CIP*** entro un anno dalla designazione dell'infrastruttura critica come infrastruttura critica europea.

Or. en

Emendamento presentato da Sophia in 't Veld

Emendamento 36
Articolo 5, paragrafo 3, secondo comma

Qualora siano adottati requisiti settoriali specifici relativi ai piani di sicurezza per gli operatori in base al paragrafo 2, il piano è sottoposto ***all'autorità nazionale*** competente entro 1 anno dall'adozione di tali requisiti.

Qualora siano adottati requisiti settoriali specifici relativi ai piani di sicurezza per gli operatori in base al paragrafo 2, il piano è sottoposto ***al*** competente ***punto di contatto CIP*** entro 1 anno dall'adozione di tali requisiti.

Or. en

Emendamento presentato da Sophia in 't Veld

Emendamento 37
Articolo 5, paragrafo 5

5. La conformità alla direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa al miglioramento della sicurezza nei porti equivale all'osservanza dell'obbligo di stabilire un piano di sicurezza per gli operatori. *soppresso*

Or. en

Emendamento presentato da Sophia in 't Veld

Emendamento 38
Articolo 6, paragrafo 1

1. Ciascuno Stato membro impone ai proprietari/operatori delle infrastrutture critiche europee ubicate sul suo territorio l'obbligo di nominare un funzionario di collegamento in materia di sicurezza come punto di contatto fra il proprietario operatore dell'infrastruttura **e le autorità nazionali competenti per la protezione delle infrastrutture critiche**. Il funzionario di collegamento in materia di sicurezza è nominato entro un anno dalla designazione dell'infrastruttura critica come infrastruttura critica europea.

1. Ciascuno Stato membro impone ai proprietari/operatori delle infrastrutture critiche europee ubicate sul suo territorio l'obbligo di nominare un funzionario di collegamento in materia di sicurezza come punto di contatto fra il proprietario operatore dell'infrastruttura **e il punto di contatto CIP nazionale**. Il funzionario di collegamento in materia di sicurezza è nominato entro un anno dalla designazione dell'infrastruttura critica come infrastruttura critica europea.

Or. en

Emendamento presentato da Sophia in 't Veld

Emendamento 39
Articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo)

In conformità della procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 3, viene adottato un elenco delle esistenti misure di protezione applicabili ai settori di cui all'allegato I. L'osservanza di una o più

***misure di protezione presenti in tale elenco
soddisfa l'obbligo di designare un
funzionario di collegamento in materia di
sicurezza.***

Or. en

(cfr. Em. all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma)

Emendamento presentato da Sophia in 't Veld

Emendamento 40
Articolo 6, paragrafo 2

2. Ciascuno Stato membro comunica le informazioni rilevanti relative ai rischi e alle minacce individuati ai funzionari di collegamento in materia di sicurezza dell'infrastruttura critica europea interessata.

Ciascuno Stato membro comunica le informazioni rilevanti relative ai rischi e alle minacce individuati ai funzionari di collegamento in materia di sicurezza dell'infrastruttura critica europea interessata, ***tramite il punto di contatto CIP nazionale.***

Or. en

Emendamento presentato da Christian Ehler

Emendamento 41
Articolo 7, paragrafo 2, primo comma

2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, in forma di sintesi, i tipi di punti vulnerabili, minacce e rischi riscontrati in ogni settore di cui all'allegato I entro **18** mesi dall'adozione dell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e successivamente ogni due anni su base continuativa.

2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, in forma di sintesi, i tipi di punti vulnerabili, minacce e rischi riscontrati in ogni settore di cui all'allegato I entro **12** mesi dall'adozione dell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e successivamente ogni due anni su base continuativa.

Or. de

Motivazione

Abbreviamento dell'iter.

Emendamento presentato da Sophia in 't Veld

Emendamento 42
Articolo 7, paragrafo 3

3. *La Commissione valuta su base settoriale* l'esigenza o meno di misure di protezione specifiche per le infrastrutture critiche europee.

3. *In conformità della procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 3, viene effettuata una valutazione su base settoriale al fine di individuare* l'esigenza o meno di misure di protezione specifiche per le infrastrutture critiche europee

Or. en

Emendamento presentato da Sophia in 't Veld

Emendamento 43
Articolo 7, paragrafo 4

4. Metodologie comuni di valutazione dei punti vulnerabili, delle minacce e dei rischi in relazione con le ICE possono essere elaborate su base settoriale conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

4. *Ove opportuno*, metodologie comuni di valutazione dei punti vulnerabili, delle minacce e dei rischi in relazione con le ICE possono essere elaborate su base settoriale conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 3. *Le suddette metodologie comuni tengono conto delle metodologie esistenti.*

Or. en

Emendamento presentato da Christian Ehler

Emendamento 44
Articolo 8

La Commissione *sostiene* i proprietari/operatori delle infrastrutture critiche europee designate fornendo loro l'accesso alle migliori prassi e metodologie disponibili in materia di protezione delle infrastrutture critiche.

La *Commissione, su richiesta degli Stati membri*, sostiene i proprietari/operatori delle infrastrutture critiche europee designate fornendo loro l'accesso alle migliori prassi e metodologie disponibili in materia di protezione delle infrastrutture critiche.

Or. de

Motivazione

Garantire la partecipazione degli Stati membri.

Emendamento presentato da Sophia in 't Veld

Emendamento 45
Articolo 10, paragrafo 2

2. Il personale addetto al trattamento di informazioni riservate in applicazione della presente direttiva deve essere soggetto a ***un'appropriata*** verifica di sicurezza da parte dello Stato membro interessato.

2. Il personale addetto al trattamento di informazioni riservate in applicazione della presente direttiva deve essere soggetto a verifica di sicurezza ***di massimo rigore*** da parte dello Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento presentato da Sophia in 't Veld

Emendamento 46
Articolo 10, paragrafo 3

3. Gli Stati membri garantiscono che le informazioni relative alla protezione delle infrastrutture critiche comunicate loro o alla Commissione non sono usate per scopi diversi dalla protezione delle infrastrutture critiche.

3. Gli Stati membri garantiscono che le informazioni relative alla protezione delle infrastrutture critiche ***europee*** comunicate loro o alla Commissione non sono usate per scopi diversi dalla protezione delle infrastrutture critiche ***europee***.

Or. en

Emendamento presentato da Christian Ehler

Emendamento 47
Articolo 11, paragrafo 1

1. La Commissione è assistita da un comitato composto da un rappresentante di ***ciascun punto di contatto per la protezione delle infrastrutture critiche***.

1. La Commissione è assistita da un comitato composto da un rappresentante ***per ogni Stato membro***.

Or. de

Motivazione

Rispetto del principio di sussidiarietà.

Emendamento presentato da Sophia in 't Veld

Emendamento 48

Articolo 12, paragrafo 1, primo comma

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il **31 dicembre 2007**. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella di concordanza fra tali disposizioni e la presente direttiva.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il **1° luglio 2008**. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella di concordanza fra tali disposizioni e la presente direttiva.

Or. en

Emendamento presentato da Pervenche Berès

Emendamento 49

Allegato I, riga VII, Settore "Finanze", Sottosettore 19

19. Infrastrutture e sistemi di pagamento e di compensazione e regolamento di titoli

19. Infrastrutture e sistemi di pagamento e di compensazione e regolamento di titoli **e relativi fornitori di servizi.**

Or. en

Motivazione

Il recente caso SWIFT mostra che occorre proteggere i dati critici contro gli usi illegali ad opera di autorità di Stati o soggetti privati esteri.